

Allegato "A" Rep. 9422/5600

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in Campi Bisenzio (FI), con sede alla Via Fratelli Cervi n.70, una associazione con finalità assistenziali e di promozione sociale denominata **"ASSOCIAZIONE CAMBIO ROTTA"** sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile . La denominazione potrà essere abbreviata in "CAMBIO ROTTA".

2. L'associazione, per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie, può costituire sedi periferiche in Italia e all'estero.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e si ispira ai principi della partecipazione democratica e intende promuovere il proficuo impiego del tempo libero ed il benessere dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, formativa, turistica, editoriale, ricreativa che favoriscano l'equilibrio ed il benessere psicofisico, emozionale e spirituale della persona così come suggerisce la visione olistica, anche attraverso tecniche a mediazione corporea ed ogni altro intervento finalizzato a preservare, favorire ed accompagnare l'autoconsapevolezza e stimolare le risorse vitali umane. A tal fine l'associazione potrà

svolgere corsi ed attività di gruppo o individuali, seminari e conferenze finalizzate allo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della persona che in sé contiene forti elementi di autoguarigione, il tutto allo scopo di prevenzione, educazione e formazione al fine di sostenere e preservare la salute e il benessere dell'individuo quali valori sociali. Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione si avvarrà di professionisti specializzati in naturopatia, omeopatia, osteopatia, bioterapia nutrizionale, psicosintesi, riflessologia plantare, meditazione, counseling, trattamenti craniosacrale biodinamico, biodanza, yoga, feldenkrais, qi gong, ayurveda, massaggi shiatsu e ayurvedici.

L'Associazione è un libero circolo di fatto, senza fini di lucro, amministrativamente e giuridicamente autonomo.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature, sportive e non sportive. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei

propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra descritti, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente ed indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; la stessa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare, promuovere e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della Federazione o dell'Ente di categoria alle quali intenderà affiliarsi, al fine di usufruire delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni

che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

Articolo 4 - I Soci

1. Possono essere associati alla Associazione tutti coloro, che, condividendone gli scopi, chiedano espressamente di essere ammessi e si impegnino al versamento della quota sociale annua stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci onorari;
- c. Soci ordinari;
- d. Soci volontari;
- e. Soci sostenitori.

3. Sono Soci fondatori coloro che hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell'Associazione e fanno parte dell'Assemblea, purchè in regola con i versamenti associativi annuali.

4. Sono Soci onorari coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno nominare, in

riconoscimento di meriti peculiari nel campo della politica, dell'economia, dello sport o del sociale; essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

5. Sono Soci ordinari tutti coloro, che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne vogliono sostenere direttamente l'impegno ed intendono farsi carico delle necessità economiche ed organizzative. Previa domanda motivata, dichiarano la propria completa disponibilità ad operare in favore dell'Associazione e dei suoi obiettivi e sono disponibili al sostegno del movimento attraverso la sottoscrizione della quota associativa annua per l'importo stabilito.

6. Sono Soci Volontari tutte le persone, di qualsiasi fascia d'età, che aderiscono liberamente a "Cambio Rotta" e si rendono disponibili a sostenere attraverso la propria partecipazione e collaborazione la realizzazione, organizzazione e gestione delle varie attività, iniziative, manifestazioni ed eventi promossi dall'Associazione, contribuendo a garantire anche migliori servizi a tutti i partecipanti.

7. Sono Soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono dare un contributo in opere, ingegno o comunque partecipazione.

8. La facoltà di ammettere nuovi soci è competenza del Consiglio

Direttivo, che dovrà sottoporre a ratifica ogni ammissione all'Assemblea nella prima seduta utile.

9. La decisione definitiva dell'Assemblea sulle domande di ammissione dei soci è insindacabile.

10. La determinazione dell'ammontare annuo delle quote sociali, ovvero delle varie forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

11. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

12. Allo scopo di favorire il maggiore flusso di notizie, il più alto livello di informazione e la migliore partecipazione, tutti i Soci partecipano alle Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie secondo le modalità previste agli articoli Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.

13. Hanno diritto di voto in occasione delle Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie tutti i Soci maggiorenni, che godono dei propri diritti civili e che versino nelle condizioni previste dall'articolo Assemblea Ordinaria.

Articolo 5 - Procedure per l'ammissione a socio

1. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Presidente dell'Associazione.

2. La domanda deve contenere tutti i dati personali necessari, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti.
3. Sulle domande di ammissione provvede a deliberare nella prima seduta utile l'Assemblea con provvedimento motivato.
4. In caso di diniego espresso, l'Assemblea è, comunque, tenuta a esplicitare con comunicazione scritta la motivazione del diniego.
5. La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha validità per l'anno in corso.
6. Il Consiglio Direttivo può determinare le modalità di versamento anticipato della quota per i Soci Ordinari al momento della domanda, ma il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.
7. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.

3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal consiglio direttivo ed a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine di versamento della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o

che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il segretario.

Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita

rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, anche in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, purchè in Italia.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle

medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno 15

(quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

associati intervenuti e delibera a maggioranza con il voto favorevole dei presenti. Ai sensi dell'articolo 22 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa, salvo i primi nominati in sede di atto costitutivo. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, gestione, collegamento, raccordo, promozione e ricerca fondi ed i suoi membri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i soggetti, che siano in possesso del requisito del tesseramento per l'Associazione al momento della candidatura e che abbiano dimostrato il proprio interesse e la propria disponibilità a sostenere lo sviluppo dello scopo di "Cambio Rotta".

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza

della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente, e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, visionare documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, ove verrà predisposto e sottoscritto il relativo verbale.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non

superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione

dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione direttivo

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi mediante a.r., anche a mano, o mediante posta elettronica o fax, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione e, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta, che potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede, purchè in Italia.

Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e determinare l'ammontare annuo della quota annua associativa e le modalità e termini di pagamento;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) convocare l'assemblea dei soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si

dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 18 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 19 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Nei predetti casi ha altresì la legale rappresentanza dell'associazione.

Articolo 20 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 21 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione

assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti, imprese ed associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Parte dei proventi e dei contributi ricevuti, saranno devoluti ad associazioni, organizzazioni ed enti che operano nel campo del sociale, nel campo della ricerca scientifica finalizzata alla

ricerca di nuove tecnologie applicate alla medicina, ad opere di solidarietà nei confronti di portatori di handicap, a soggetti non autosufficienti o socialmente svantaggiati, ai soci ed associati che si trovano nelle condizioni di svantaggio, con particolare riferimento ai soggetti affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

Articolo 24 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale competente per territorio.

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto a voto.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione,

delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione di promozione sportiva e sociale cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

FIRMATO: CRISTINA SANESI, AMOS BENITO SANESI, ANNA MARIA GLORIA PAPI, ENRICO SANESI, EDORADO SANESI, LAURA BIAGIOLI NOTAIO E SIGILLO.